

Testo aggiornato e coordinato dell'allegato 1 alla deliberazione Giunta regionale del 14 settembre 1998, n. 5180 (*pubblicata nel s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 23.09.1998, n. 58*), **avente ad oggetto: "Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98"**

Testo aggiornato e coordinato con le modifiche e le integrazioni apportate con le deliberazioni della Giunta regionale:

- **14 ottobre 1998, n. 6098** (*pubblicata nel S.O. n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 65 del 28 ottobre 1998*)
- **17 febbraio 1999, n. 194** (*pubblicata nel S.O. n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 11 del 24 febbraio 1999*)
- **21 aprile 1999, n. 550** (*pubblicata nel S.O. n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 129 del 19 maggio 1999*)
- **8 settembre 1999, n. 1296** (*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 52 del 29 settembre 1999*)
- **1 marzo 2000, n. 244** (*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 18 del 29 marzo 2000*)
- **24 maggio 2000, n. 547** (*pubblicata nel S.O. n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 33 del 14 giugno 2000*)
- **7 marzo 2001, n. 215** (*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 13 del 21 marzo 2001*)
- **13 giugno 2001, n. 698** (*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 36 del 25 luglio 2001*)
- **19 giugno 2001, n. 699** (*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 32 del 27 giugno 2001*)
- **29 agosto 2001, n. 1028** (*pubblicata nel S.O. al Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 3 del 19 settembre 2001*)
- **13 marzo 2002, n. 270** (*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 16 del 10 aprile 2002*)
- **29 maggio 2002, n. 691** (*pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 29 del 3 luglio 2002*)
- **8 ottobre 2003, n. 1457** (*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 46 del 5 novembre 2003*)
- **24 marzo 2004, n. 315** (*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 19 del 05.05.2004*)
- **22 giugno 2005, n. 1036** (*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 40 del 21.09.2005*)

Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 1998, n. 5180.
Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della l. n. 61/1998.

Art. 1

Oggetto

1. Le presenti disposizioni stabiliscono procedure, criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, di seguito indicato con la sola parola legge 61.
2. Le presenti disposizioni non si applicano agli interventi previsti dall'ordinanza del Commissario delegato n. 61/97 e successive modificazioni.

Art. 2

Categorie di interventi ammessi a contributo

1. Per le unità immobiliari comprese in edifici danneggiati dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio e il 26 settembre 1997, i contributi di cui all'art. 1 sono concessi per la realizzazione delle seguenti categorie di interventi:
 - a) riparazione con miglioramento sismico degli edifici con danneggiamento inferiore alla soglia di cui all'allegato A della legge 61, che abbiano comunque subito danni significativi come definiti nelle tabelle 1, 4 e 6 dell'Allegato B;
 - b) riparazione dei danni con miglioramento sismico e adeguamento igienico-sanitario degli edifici con danneggiamento superiore alla soglia di cui all'allegato A della legge 61;
 - c) ricostruzione o riparazione con adeguamento sismico e adeguamento igienico-sanitario degli edifici distrutti o che presentino crolli superiori al trenta per cento in volume delle strutture portanti principali, ovvero danni gravissimi che implicino la ricostruzione di almeno il trenta per cento in volume delle strutture portanti principali (1).
2. L'attuazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici come definiti nell'Allegato A e deve garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati (2).
3. In assenza di verifiche preventive, non possono essere concessi contributi per gli interventi ricadenti nelle zone soggette a comprovato e grave dissesto idrogeologico, in atto o potenziale, riconosciute anche a seguito dell'indagine di microzonazione compiuta ai sensi dell'art. 2 della legge 61, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8-quater del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267.
4. Nel caso in cui l'edificio sia ubicato sia nelle zone E3 che nelle zone E4 ed E9 di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 4363 del 31 luglio 1998, prima di procedere alla progettazione degli interventi devono essere effettuate le indagini riportate dallo stesso allegato al punto 10).

(1) *Comma così modificato dal punto 2, lett. b), della D.G.R. del 10.10.1998, n. 6098.*

(2) *Comma così integrato dal punto 2, lett. e), della D.G.R. del 17.02.1999, n. 194.*

Art. 3

Presentazione delle domande

1. Entro il 10 novembre 1998 i soggetti legittimati individuati dall'art. 4, comma 4, della legge 61, devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'edificio danneggiato. La domanda è redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato C (1).
2. La domanda è presentata, per i proprietari delle singole unità immobiliari, dall'amministratore del condominio ove esistente, ovvero, anche nel caso di comproprietà di una unica unità immobiliare, dal soggetto a ciò delegato mediante atto di procura resa in forma libera qualora abbia ad oggetto la sola presentazione della domanda e dinanzi al notaio, o funzionario della sede diplomatica nel caso di proprietari residenti all'estero, qualora contenga le ulteriori specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi. Alla domanda è allegato il verbale di condominio o l'atto di procura.
3. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, deve essere riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio e deve attestare la sussistenza, al momento del sisma, della:
 - a) destinazione d'uso delle unità immobiliari;
 - b) residenza dei proprietari, degli affittuari o dei salariati agricoli nelle singole unità immobiliari, ovvero dell'esercizio della attività produttiva;
 - c) eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti dichiarati invalidi in misura pari al cento per cento o equiparati, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - d) eventuale presenza nel nucleo familiare di anziani di età superiore a sessantacinque anni;
 - e) il numero dei componenti del nucleo familiare;
 - f) la superficie in metri quadrati dell'intero edificio desunta anche dalle planimetrie catastali al netto delle murature, deve inoltre attestare:
 - g) data e numero dell'eventuale ordinanza sindacale di sgombero;
 - h) collocazione dell'edificio in una delle categorie di interventi individuati dal comma 1 dell'art. 2, lettere a), b) e c), sulla base di una attestazione allegata alla domanda redatta da un tecnico abilitato;
 - i) l'attuale sistemazione abitativa dei nuclei familiari sgomberati;
 - l) l'ammontare degli eventuali contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni;
 - m) l'eventuale ubicazione dell'edificio nelle zone soggette a comprovato e grave dissesto idrogeologico, in atto o potenziale, o nelle zone identificate a seguito della microzonazione, come E3, E4 ed E9, ai sensi dell'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 4363 del 31 luglio 1998, pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 19 agosto 1998;
 - n) (2).
4. Per gli edifici ubicati all'interno dei programmi, di recupero di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 61, la domanda è presentata per ogni unità immobiliare secondo lo schema riportato nell'allegato E. La domanda deve attestare la sussistenza al momento del sisma delle condizioni riportate alle lettere a), b), c), d), e) del comma 3 e deve inoltre attestare le condizioni riportate alle lettere i) e l) dello stesso comma 3 (3).

(1) Comma così modificato dal punto 2, lett. b), della D.G.R. del 14.10.1998, n. 6098.

(2) Lettera soppressa dall'art. 2, lett. b), della D.G.R. del 14.10.1998, n. 6098.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, lett. b) della D.G.R. del 14.10.1998, n. 6098.

Art. 4

Assegnazione fondi ai Comuni

1. Il Comune, entro trenta giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione della domanda, trasmette all'Ufficio edilizia della Giunta regionale l'elenco delle domande presentate indicando, per ogni edificio, la previsione di massima del contributo concedibile e le relative priorità, ai sensi dell'art. 7, utilizzando l'apposito modulo contenuto nell'Allegato D ed il supporto informatico fornito dalla Regione.
2. Nei successivi trenta giorni la Giunta regionale, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune e di quanto previsto all'art. 7 provvede ad una prima assegnazione dei fondi disponibili ai Comuni interessati i quali, entro dieci giorni, pubblicano l'elenco dei soggetti ammissibili al contributo compatibilmente coi finanziamenti assegnati.
3. Non sono ammissibili al contributo di cui al presente provvedimento gli interventi ricompresi nei programmi di recupero approvati dalla Giunta regionale e per i quali è stato disposto il relativo finanziamento.

Art. 5

Presentazione dei progetti

1. Entro e non oltre centocinquanta giorni dalla Pubblicazione degli elenchi ai sensi del comma 2 dell'art. 4, i soggetti ivi inseriti presentano al Comune, a pena di decadenza dal contributo, i progetti degli interventi in almeno tre copie.
2. Le soluzioni progettuali devono essere compatibili con quanto stabilito dalle Direttive tecniche, di cui all'Allegato B.
3. Al progetto è allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista attestante:
 - a) il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;
 - b) che i prezzi utilizzati non siano superiori a quelli del prezzario regionale vigente;
 - c) che i progetti dei lavori previsti sono conformi alle Direttive tecniche ed alle raccomandazioni contenute all'Allegato B;
 - d) che i lavori previsti sono idonei per conseguire l'agibilità dell'edificio oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25 e il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati (1);
 - e) il grado di danneggiamento e di vulnerabilità dell'edificio sulla base di quanto riportato nelle Direttive tecniche;
 - f) la motivazione di ogni maggiorazione apportata ai costi base ai sensi della tabella 8 dell'Allegato B.
4. Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione prodotta ai sensi dei commi 1) e 3), il Comune assegna, a pena di decadenza dal contributo, ai soggetti interessati un termine comunque non superiore a sessanta giorni per la presentazione della relativa integrazione documentale(2).

(1) *Comma così integrato dal punto 2, lett. e), della D.G.R. del 17.02.1999, n. 194.*

(2) *Comma aggiunto dal punto 2, lett. a1), della D.G.R. del 13.03.2002, n.270.*

Art. 6
Calcolo dei contributi

1. Per la categoria di interventi compresi nella lettera a) dell'art. 2, il calcolo del contributo per le opere di riparazione del danno e di miglioramento sismico è effettuato con le modalità e nei limiti massimi stabiliti dall'art. 7 del decreto dell'ordinanza Commissariale n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni, utilizzando il costo convenzionale indicato nella tabella 7 come L1 al lordo delle spese tecniche, più I.V.A., se non recuperabile. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo comprende anche l'adeguamento igienico-sanitario. Al costo convenzionale sono applicati, qualora ne ricorrano le condizioni, i coefficienti moltiplicatori di cui alla tabella 7 dell'allegato B) ad esclusione dei coefficienti B e E (1).
- 1.bis. Qualora gli interventi di cui al comma 1 riguardino immobili ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3 della legge 61/98 e comportino maggiori oneri, conseguenti a specifiche prescrizioni del Comune per l'adeguamento igienico-sanitario, per il ripristino degli elementi architettonici esterni, le rifiniture esterne e le parti comuni dell'intero edificio, al contributo determinato applicando le modalità di calcolo previste dai precedenti commi, è aggiunto, per la copertura dei predetti effettivi maggiori oneri, un ulteriore contributo che sommato al precedente non può superare l'importo derivante dall'applicazione alla superficie complessiva del livello di costo L2 della tabella 7.1.A dell'allegato B), senza le maggiorazioni di cui alla tabella 8 dello stesso allegato B). Il contributo così determinato può eccedere i limiti di sessanta e centoventi milioni stabiliti dai commi 1 e 2 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 così come modificati ed integrati dai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 136/98 (2).
- 1 ter. Per le unità immobiliari facenti parte di edifici ricompresi nella categoria di interventi di cui al comma 1, aventi superficie superiore rispettivamente a 200, 300 e 350 mq, è concesso un contributo straordinario che non può superare:
 - € 125.000,00 per le unità immobiliari destinate ad abitazione con superficie superiore a 200 mq;
 - € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo con superficie superiore a 300 mq;
 - € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate a fienili e rimesse attrezzi o mezzi agricoli, con superficie superiore a 350 mq;Tale contributo è calcolato con le modalità di cui al comma 1 sulle superfici eccedenti i limiti stabiliti. (3).
2. Per la categoria di interventi compresi nella lett. b) dell'art. 2, il contributo è pari alla minore somma tra:
 - il costo dell'intervento di riparazione del danno, di miglioramento sismico e delle opere di finitura strettamente connesse nonché del ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture esterne, dell'adeguamento igienico-sanitario e degli interventi sulle parti comuni dell'intero edificio, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile;
 - e
 - l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, indicato nella tabella 7 dell'Allegato B, come L2, L3 o L4 più I.V.A., se dovuta, in funzione dello stato di danneggiamento e delle carenze strutturali, per la superficie complessiva delle singole unità immobiliari in metri quadrati esistenti alla data del sisma (4).
3. Per la categoria di interventi compresi nella lett. c) dell'art. 2, il contributo è pari alla minore somma tra:

- il costo di ricostruzione delle strutture o riparazione delle stesse con adeguamento sismico, comprese le finiture strettamente connesse, nonché degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture esterne, dell'adeguamento igienico-sanitario e delle parti comuni dell'intero edificio, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. se non recuperabile;

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, indicato come L5 nella tabella 7 dell'Allegato B, più I.V.A. se dovuta, per la superficie complessiva delle singole unità immobiliari in metri quadrati esistenti alla data del sisma. Tale superficie può essere aumentata fino ad un massimo del cinque per cento per l'adeguamento igienico-sanitario.
- 3.bis. Nella superficie complessiva di cui ai commi 2 e 3 sono computate anche le soffitte, a condizione che il relativo solaio di sottotetto sia accessibile e strutturalmente praticabile(5).
4. Ai costi convenzionali di cui ai commi 2 e 3 sono applicati, qualora ne ricorrano le condizioni, le maggiorazioni e i coefficienti moltiplicatori indicati rispettivamente nelle tabelle 7, 8 e 9 dell'Allegato B. Nel caso in cui nello stesso edificio ricorra più di una tipologia, si applica il coefficiente moltiplicatore relativo alla tipologia prevalente per superficie (6).
- 4.bis. Ai proprietari delle unità immobiliari destinate al momento dell'evento sismico ad abitazioni principali è concesso un contributo straordinario al solo scopo di ridurre le maggiori spese necessarie per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 rispetto al contributo spettante. Tale contributo è calcolato applicando alle maggiori spese le aliquote percentuali di cui alla Tabella 10 dell'allegato B alla D.G.R. n. 5180/98. Il contributo così determinato non può comunque eccedere il limite del 50% del contributo spettante agli stessi proprietari, calcolato secondo le modalità stabilite ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. Per gli edifici di proprietà di enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è pari al 50% della quota di accollo indipendentemente dal reddito dichiarato(7).
5. Sono ammesse a contributo anche le opere di finitura e gli impianti interni ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 61. Il contributo è determinato applicando le percentuali individuate dallo stesso art. 4, comma 5, alla minore somma tra:
- il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile;
- e
- l'importo ottenuto moltiplicando i costi convenzionali più I.V.A. se dovuta, indicati nella tabella 7 dell'Allegato B per la superficie complessiva delle singole unità immobiliari in metri quadrati esistenti alla data del sisma. La minore somma così ottenuta non può comunque eccedere il cinquanta per cento dell'ammontare del contributo spettante ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Per gli interventi compresi nella lett. a) dell'art. 2, comma 1, detta minore somma non può inoltre eccedere i limiti massimi così come stabiliti dall'art. 6, comma 6 bis, dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni (8).
- 5bis. Ai costi convenzionali di cui al comma 5 sono applicati, qualora ne ricorrano le condizioni, i coefficienti moltiplicatori e le maggiorazioni indicati rispettivamente nelle tabelle 7 e 8 dell'Allegato B) fatta eccezione per il costo convenzionale indicato nella stessa tabella 7 come L1, a cui si applicano i soli coefficienti moltiplicatori di cui alla medesima tabella 7 ad esclusione dei coefficienti B e E (9).
- 5ter. Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro la percentuale da applicare per la determinazione del contributo di cui al comma 5 è fissata, indipendentemente dal reddito dichiarato, nella misura del cinquanta per cento (10).

- 5quater. Sono ammesse varianti ai progetti presentati al solo scopo di consentire l'esecuzione delle opere di finitura e degli impianti interni ammissibili a contributo ai sensi del comma 5 ter, qualora non previste nel progetto iniziale. Nel caso in cui i lavori risultino ultimati, il Comune procede al calcolo del contributo spettante ai predetti enti con le modalità di cui al comma 5 ter, prendendo a riferimento l'importo del conto consuntivo redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile. Qualora non presentato, il conto consuntivo dovrà essere inoltrato ai Comuni, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione (10).
6. I contributi di cui ai commi 2 e 3, sono destinati per almeno il cinquanta per cento agli interventi strutturali, al miglioramento e all'adeguamento sismico, ove previsto, e per non più del cinquanta per cento agli elementi architettonici esterni, alle rifiniture esterne, alle finiture strettamente connesse e all'adeguamento igienico-sanitario. Tale rapporto non si applica nel caso di demolizione e ricostruzione totale dell'edificio (11).
7. Sono ammesse varianti nel corso dell'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle procedure previste dal presente atto, fermo restando il limite del contributo massimo concedibile. (12).
- 7 bis. Fatte salve le procedure abilitative disposte dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale e monumentale, nonché dalla legge n. 64/74 in materia di edilizia antisismica, non sono soggette al rilascio della preventiva autorizzazione, prevista ai soli fini della concessione delle provvidenze dal comma 2 dell'art. 7, le varianti in corso d'opera di lavori già autorizzati che:
- a) siano ricomprese tra quelle elencate nel comma 1 dell'art. 15 della legge 28.2.1985, n. 47 e, nei limiti tipologici previsti dallo stesso art. 15, comma 1, per gli interventi ricompresi nei programmi di recupero approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 61/1998, non siano in contrasto con le indicazioni e le prescrizioni dei programmi medesimi (aventi valore di norme tecniche di attuazione) e con le eventuali specifiche prescrizioni comunali connesse alla determinazione del contributo aggiuntivo di cui al comma 1 bis dell'art. 6;
 - b) non alterino le caratteristiche strutturali principali del progetto depositato (a titolo esemplificativo devono intendersi alterazioni alle caratteristiche strutturali i seguenti interventi: modifica alla disposizione spaziale delle strutture verticali e degli orizzontamenti; sostituzione di elementi strutturali con altri totalmente diversi per tipologia e funzione; variazione superiore al 20% dei carichi di esercizio; formazione di consistenti aperture per numero e dimensione su strutture portanti; interventi di placcaggio generalizzati in sostituzione di altri interventi non invasivi; etc.), nel rispetto comunque delle norme e delle disposizioni in materia antisismica;
 - c) non comportino aumento del contributo concesso;
 - d) non modificino le condizioni iniziali di applicabilità delle maggiorazioni ai costi base;
 - e) non modificino i parametri di verifica del valore di "C" di cui ai punti 2.4 e 3.4 dell'allegato B oltre il limite di tollerabilità del 5%(13).
- 7 ter. Le varianti di cui al comma 7 bis sono disposte dal direttore dei lavori e comunicate preventivamente al Comune secondo gli schemi riportati negli allegati modelli 1 e 2 che si approvano con il presente atto, sottoscritti da tutti i soggetti ivi indicati(13).
- 7 quater. I lavori previsti dalle varianti di cui al comma 7 bis possono avere inizio, nel possesso da parte dei soggetti interessati degli atti abilitativi in materia edilizia, ambientale e monumentale, qualora necessari, contestualmente all'invio al Comune delle comunicazioni di cui agli allegati modelli 1 e 2, fatto salvo il caso dei lavori per i quali è richiesto il preventivo deposito ai sensi della legge n. 64/74. In tale ipotesi gli stessi potranno avere inizio soltanto dopo l'acquisizione da parte del Comune dell'attestazione di avvenuto deposito del

progetto dell'intervento presso la Provincia competente per territorio secondo le modalità stabilite dal comma 1, dell'art. 7(13).

7 quinquies. Le varianti di cui al comma 7 bis devono risultare specificatamente nel consuntivo dei lavori, redatto ai sensi e con le modalità di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 10(13).

-
- (1) *Comma così modificato dal punto 2, lett. d), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 547.*
 - (2) *Comma prima aggiunto dal punto 2, lett. e), della D.G.R. del 17.02.1999, n. 194 e successivamente così sostituito dal punto 4 della D.G.R. del 21.04.1999, n. 550.*
 - (3) *Comma aggiunto dal punto 3a) della D.G.R. del 29.05.2002, n. 691;*
 - (4) *L'art. 6, comma 3, del D.M.LL.PP. del 05.08.1994, T.U., pubblicato nella G.U. del 20.08.1994, n. 194, determina la superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa secondo quanto previsto per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria degli immobili. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non siano proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio.*
 - (5) *Comma aggiunto dal punto 3b) della D.G.R. del 29.05.2002, n. 691;*
 - (6) *Comma così integrato dal punto 2, lett. e), della D.G.R. del 17.02.1999, n. 194 e dal punto 3c) della D.G.R. del 29.05.2002, n. 691;*
 - (7) *Comma aggiunto dal punto 3d), della D.G.R. del 29.05.2002, n. 691;*
 - (8) *Comma così modificato dal punto 2, lett. d), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 547.*
 - (9) *Comma aggiunto dal punto 2, lett. d), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 547.*
 - (10) *Comma, aggiunto dal punto 2, lett. a1), della D.G.R. del 07.03.2001, n. 215.*
 - (11) *Comma così sostituito dal punto 2, lett. b), della D.G.R. del 14.10.1998, n. 6098.*
 - (12) *Comma prima integrato dal punto 2), lett. a2) della D.G.R. del 13.03.2002, n. 270 e successivamente così sostituito dal punto 2), lett. c5), della D.G.R. del 29.05.2002, n. 691;*
 - (13) *Commi aggiunti dal punto 2), lettera a), della D.G.R. del 29.08.2001, n. 1028;*

Art. 7

Autorizzazione all'inizio dei lavori e priorità per la concessione del contributo

1. Il Comune, verificata la completezza della documentazione progettuale e amministrativa nonché le condizioni di ammissibilità a contributo, trasmette il progetto in duplice copia alla Provincia che ne restituisce una con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
2. Il Comune, acquisita l'attestazione di cui al comma 1 e, ove necessario, il parere della commissione edilizia integrata ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, nonché le eventuali autorizzazioni o approvazioni delle competenti amministrazioni, anche mediante conferenze di servizi, autorizza l'inizio dei lavori e concede, previa verifica delle spese ammissibili, il relativo contributo nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnategli dalla Giunta regionale per ciascuna delle priorità di cui al comma 3. La concessione contributiva rilasciata dal Comune deve essere comunicata ai soggetti beneficiari entro e non oltre i successivi dieci giorni (1).
3. I contributi sono finalizzati innanzitutto al rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti alloggi precari messi a disposizione da soggetti pubblici o privati e dei nuclei familiari che usufruiscono del contributo per autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2668/97 e sono concessi nel rispetto delle seguenti fasce di priorità:
 - a) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che, alla data di inizio della crisi sismica erano adibite ad abitazioni principali e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

- b) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale;
 - c) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 32, che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili;
 - d) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;
 - d1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. c);
 - e) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici;
 - f) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 32, che per effetto degli eventi sismici, risultino parzialmente inagibili;
 - f0) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. e);
 - f1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. f);
 - f2) edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazione ancorchè non abitate alla data di inizio della crisi sismica, alla condizione che l'avente diritto al beneficio dichiari di non essere proprietario, con pieno diritto di godimento, di altra abitazione in tutto il territorio nazionale. Il proprietario è tenuto, a pena di revoca del beneficio, a trasferire la propria abitazione nell'unità immobiliare interessata entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori, la revoca non opera per il proprietario che alla data della crisi sismica risiedeva all'estero;
 - g) altri edifici comunque danneggiati dagli eventi sismici classificati secondo le seguenti tipologie:
 - a) edifici con presenza di unità immobiliari con superfici superiori a 200 mq., utilizzate al momento del sisma ad attività produttive ancora in esercizio alla data del rilascio della concessione contributiva o della autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 6, della L.R. n. 30/1998;
 - b) edifici con presenza di unità immobiliari destinate ad abitazioni, se non già comprese negli edifici di cui alla lettera a), dichiarate inagibili totalmente, o parzialmente in modo da impedirne l'utilizzo;
 - c) edifici funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse;
 - d) altri edifici; (2)
- 3bis. Per abitazione principale si intende anche l'unità immobiliare acquistata da un componente del nucleo familiare prima dell'inizio della crisi sismica quale unica proprietà a fini abitativi, qualora lo stesso nucleo familiare risulti sgomberato dall'alloggio occupato alla data di inizio della crisi sismica, per la riparazione del quale il proprietario abbia rinunciato ad avvalersi dei contributi di cui alla presente legge (3).
4. Costituisce comunque priorità l'esecuzione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.
 5. I requisiti posti a fondamento delle priorità devono sussistere alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 .09.1997 (4).
 6. Nell'ambito delle fasce di priorità di cui alle lettere a), b), c), d), d1), e), f) ed f1) del comma 3 hanno precedenza gli interventi sugli edifici nei quali è più alto il rapporto percentuale fra le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali o alle attività indicate all'art. 5, comma 1, della legge n. 61, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla leg

- ge regionale 12 agosto 1998, n. 32, in esercizio al momento del sisma e dichiarate inagibili e l'insieme delle unità immobiliari dell'intero edificio (5).
7. A parità del rapporto percentuale di cui al comma 6, costituisce precedenza per la concessione dei contributi la presenza residua nell'edificio, accertata dal Comune, di:
 - a) soggetti dichiarati invalidi, in misura pari al cento per cento o equiparati, ai sensi della legislazione vigente in materia;
 - b) anziani con età superiore a sessantacinque anni;
 - c) di un maggior numero di residenti.
 8. Per gli interventi finanziati con il DOCUP Obiettivo 5b valgono le disposizioni contenute nella decisione della Commissione C (98) 2335 del 4 agosto 1998.
 9. I Comuni possono individuare come prioritari interventi di riparazione o ricostruzione di edifici pericolanti al fine di conseguire la piena utilizzazione delle strade statali, provinciali e comunali.
 10. Per consentire, nel rispetto delle priorità di cui al presente articolo, la riparazione di edifici nei quali sono comprese anche unità immobiliari di proprietà della regione, degli enti locali, nonché dei soggetti da questi derivati o partecipati, la regione provvede, su esplicita richiesta dell'ente interessato, ad inserire le predette unità immobiliari nel piano delle opere pubbliche. Qualora la proprietà dei predetti enti rappresenti, in millesimi, la maggioranza rispetto all'edificio, la realizzazione degli interventi sull'intero edificio è effettuata con le procedure previste per la riparazione delle opere pubbliche (6).

(1) Comma così integrato dal punto 2, lett. c), della D.G.R. del 01.03.2000, n. 244.

(2) Comma così sostituito dal punto 2, lett. c), della D.G.R. del 01.03.2000, n. 244, integrato con l'aggiunta della lettera f) di cui all'art. 1 della L.R. del 10.04.2001, n. 10 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. del 12.08.1998, n. 30), dal punto 2, lett. a) della D.G.R. del 19.06.2001, n. 699 e dal punto 2, della D.G.R. del 22.06.2005, n. 1036.

(3) Comma aggiunto dal punto 2, lett. c), della D.G.R. del 01.03.2000, n. 244.

(4) Comma così sostituito dal punto 2, lett. g), della D.G.R. del 08.09.1999, n. 1296.

(5) Comma così sostituito dal punto 2, lett. c), della D.G.R. del 01.03.2000, n. 244.

(6) Comma aggiunto dal punto 2, lett. b), della D.G.R. del 14.10.1998, n. 6098.

Art. 7bis (1)

1. Per consentire la riparazione di edifici nei quali siano comprese unità immobiliari di proprietà della Regione, degli enti locali, nonché dei soggetti da questi derivati o partecipati, la Regione provvede, nei limiti della disponibilità dei fondi, a finanziare gli interventi sulle predette unità immobiliari.
 2. Qualora, nell'ambito di un edificio, siano finanziati immobili di proprietà della Regione, degli enti locali o dei soggetti da questi derivati o partecipati, il Comune provvede, nei limiti delle disponibilità dei fondi assegnati, al finanziamento delle unità immobiliari di proprietà privata.
- 2 bis. I Comuni procedono, in deroga alle priorità previste dall'art.7, al finanziamento degli interventi da eseguirsi su unità immobiliari di proprietà di privati ricomprese nell'ambito di edifici in cui sono presenti beni culturali finanziati in attuazione dei piani annuali di cui all'art.2, comma 3, della L.R. n. 32/98, nei limiti della disponibilità dei fondi (2).

(1) Articolo aggiunto dal punto 2, lett. e), della D.G.R. del 17.02.1999, n. 194.

(2) comma aggiunto dal punto 2, della D.G.R. del 08.10.2003, n. 1457.

Art. 7ter (1)
Termine inizio lavori

1. I lavori devono avere inizio, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione contributiva ai soggetti beneficiari. Nei successivi cinque giorni il direttore di lavori ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia ed alla Regione. In alternativa i soggetti beneficiari possono depositare, entro lo stesso termine, presso il Comune competente per territorio, copia del contratto di appalto stipulato con l'impresa assuntrice dei lavori con indicato il termine contrattuale stabilito per l'inizio degli stessi (2).
2. Qualora i lavori non vengano iniziati entro il termine di cui al precedente comma 1 o non sia stata depositata presso il Comune copia del contratto di appalto, il Comune, entro i successivi dieci giorni, può convocare il delegato di cui all'art. 3, comma 2 della D.G.R. n. 5180/98 e le associazioni imprenditoriali del settore edile al fine di agevolare il reperimento di imprese disponibili ad eseguire i lavori nel rispetto dei termini stabiliti e a sottoscrivere, entro i successivi quindici giorni, il contratto per l'affidamento dei lavori stessi. Copia del contratto deve essere depositata presso il Comune, a cura del committente.
3. I beneficiari dei contributi sono tenuti ad affidare i lavori di ricostruzione di importo pari o superiore a trecento milioni ad imprese qualificate ai sensi dell'art. 26 bis della L.R. n. 30/98 ed a comunicare al Comune i dati identificativi dell'impresa qualificata prima dell'inizio dei lavori. La mancata osservanza di tali disposizioni non consente l'erogazione del contributo da parte del Comune (3).

(1) Articolo aggiunto dal punto 2 della D.G.R. del 01.03.2000, n. 244.

(2) Le parole "a pena di decadenza" sono state soppresse dal dispositivo del punto 2), lettera a3), della D.G.R. del 13.03.2002, n. 270.

(3) Comma aggiunto dal punto 2, lett. a), della D.G.R. del 19.06.2001, n. 699.

Art. 7quater (1)
Intervento comunale

1. Decorsi inutilmente i termini stabiliti dall'art. 7 ter, commi 1 e 2, gli aventi diritto, proprietari di edifici ricomprendenti abitazioni principali oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, entro i successivi quindici giorni, possono dare mandato irrevocabile al Comune per la realizzazione degli interventi.
2. Il Comune si sostituisce ai proprietari, ai sensi del comma 1, entro trenta giorni senza altra formalità e provvede alla esecuzione degli interventi, avvalendosi del contributo concesso e del progetto già presentato e disponendo, ove opportuno, l'accorpamento di più interventi, affidandone l'esecuzione a trattativa privata con ricerca di mercato, nel rispetto del termine stabilito per la fine dei lavori. Ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza ministeriale n. 2997 del 24 febbraio 1999, non si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. Restano a carico degli aventi diritto gli oneri eccedenti l'importo del contributo, che debbono essere liquidati al Comune entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inadempienza il Comune esercita l'azione di rivalsa per il recupero delle somme eccedenti l'entità del contributo concesso e utilizzato.
4. Il Comune, nell'esercizio dei poteri delegati ai sensi del comma 1, nomina il direttore dei lavori.

(1) Articolo aggiunto dal punto 2 della D.G.R. del 01.03.2000, n. 244

Art. 8

Termine ultimazione lavori e revoca dei contributi (1)

1. I lavori devono essere ultimati entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di comunicazione della concessione del contributo:
 - a) dodici mesi per gli interventi oggetto di concessioni contributive di importo non superiore a 300 milioni;
 - b) diciotto mesi per gli interventi oggetto di concessioni contributive di importo superiore a 300 milioni.

Il Comune, su richiesta motivata dei proprietari aventi diritto da prodursi unitamente alla documentazione di cui all'art. 5, può fissare, con proprio provvedimento, rispettivamente in venti e trenta mesi i termini di cui alle lettere a) e b), qualora i lavori di ripristino riguardino immobili non sgomberati totalmente destinati ad attività che per la loro natura e finalità non possono essere sospese o delocalizzate in concomitanza all'esecuzione dei lavori ma debbono continuare ad essere svolte all'interno dell'edificio in locali agibili (2).

- 1bis. Nel caso in cui i lavori non risultino ultimati entro i termini stabiliti al comma 1 del presente articolo, il proprietario o suo delegato presenta al Comune, entro quindici giorni dalla scadenza dei predetti termini, una dettagliata relazione redatta dal direttore dei lavori sullo stato di avanzamento degli stessi, evidenziando in particolare le opere ancora da eseguire, previste nel computo metrico in base al quale è stata rilasciata la concessione contributiva. In tale relazione, sottoscritta per accettazione dalla impresa o dalle imprese esecutrici, sono indicati i termini ritenuti necessari per la conclusione dei lavori (3).

- 1ter. Il Comune, valutata la congruità dei termini proposti nella relazione di cui al comma 1bis, entro trenta giorni, assegna, con apposito provvedimento, un termine per la fine dei lavori di norma non superiore:

- a mesi tre per gli edifici nei quali risiedevano nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi, ovvero nuclei familiari, diversi da quello del proprietario, che beneficiano o hanno beneficiato del contributo per l'autonoma sistemazione;
- a mesi sei per gli altri edifici.

Nel caso in cui l'impresa o le imprese non sottoscrivano la relazione di cui al comma 1bis, non ritenendo congruo il periodo in essa previsto, ovvero qualora dalla relazione risulti la necessità di un termine superiore a quello previsto dal presente comma, il Comune, valutata la relazione e verificato lo stato di avanzamento dei lavori rispetto a quanto previsto nel relativo computo metrico, può assegnare, con apposito e motivato provvedimento, un termine diverso e comunque non superiore a mesi dieci (3).

- 1quater. Qualora non vengano rispettati i termini di cui al comma 1ter, il Comune, entro quindici giorni dall'accertamento, comunica alla Regione i nominativi delle imprese e dei direttori dei lavori inadempienti per la pubblicazione nel B.U.R.. I Comuni e gli Enti pubblici sono tenuti ad escludere dall'affidamento di opere ed incarichi professionali connessi alla ricostruzione le imprese ed i tecnici inseriti nel predetto elenco (3).

- 1 quinquies. Nel caso in cui nel corso dei lavori si verificano cause di sospensione dei lavori stessi in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione dei lavori previsto dal comma 1 (3).

2. Qualora i lavori non vengano iniziati entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 7 ter o non sia stato conferito mandato al Comune ai sensi dell'art. 7 quater o gli stessi non vengano ultimati entro i termini stabiliti al comma 1 del presente articolo, il Comune, fatta salva l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 12, procede alla revoca del contributo concesso

ed al recupero delle eventuali anticipazioni erogate, maggiorate degli interessi legali, previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti interessati, entro i termini di seguito indicati:

- sessanta giorni per l'inizio dei lavori;
 - un periodo di tempo comunque non superiore a mesi dodici, stabilito dal Comune in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, per l'ultimazione degli stessi (4).
3. I contratti di locazione di cui all'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi ad immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dei locali, salvo che intervenga disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato secondo le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

(1) Titolo così sostituito dal punto 2, lett. c), della D.G.R. del 01.03.2000, n. 244.

(2) Comma così sostituito dal punto 2, lett. c), della D.G.R. del 01.03.2000, n. 244 ed integrato dal punto 2), lettera a4), della D.G.R. del 13 marzo 2002, n. 270.

(3) Comma così sostituito dal punto 2, lett. a2), della D.G.R. del 07.03.2001, n. 215.

(4) Comma così sostituito dal punto 2, lett. a5), della D.G.R. del 13.03.2002, n. 270.

Art. 9

Esecuzione anticipata dei lavori

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 4, della legge 61 possono eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione prima della concessione contributiva e conservare il diritto al contributo, purché rispettino le procedure previste dal presente atto e previa acquisizione della autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'art. 7.
2. L'esecuzione anticipata dei lavori ai sensi del comma 1 non costituisce alcuna aspettativa, né criterio di priorità in ordine ad eventuali concessioni di contributo.

Art. 10(1)

Erogazione dei contributi

1. I contributi sono erogati dal Comune, nei tempi e nei modi di seguito specificati:
 - a) 20 % alla comunicazione di inizio lavori;
 - b) 30% alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 40% dell'importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo;
 - c) 30% alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 70% dell'importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo;
 - d) saldo alla ultimazione dei lavori(2).
- 1 bis. L'erogazione della rata iniziale del contributo è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della notifica preliminare di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494. Le successive rate di contributo, ivi compreso il saldo, sono liquidate, per le finalità di cui all'art. 14, comma 12, della legge 61, dietro presentazione del documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'INPS, INAIL e alla Cassa edile.
- 2) L'erogazione del saldo è altresì subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori della seguente documentazione:

- a) comunicazione di ultimazione dei lavori da inoltrare al Comune, alla Provincia ed alla Regione entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione degli stessi;
 - b) attestazione di regolare esecuzione dei lavori;
 - c) consuntivo dei lavori eseguiti al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera previste dai commi 7 e 7 bis dell'art. 6, un quadro di raffronto fra le quantità di progetto e le quantità realizzate dei lavori. Le spese sostenute devono essere documentate a mezzo fatture, quietanzate almeno per l'ammontare del contributo concesso, da prodursi in copia conforme, le fatture in originale debbono essere conservate per almeno cinque anni ed esibite, se richieste, ai fini del controllo previsto dall'art. 13;
 - d) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25, finalizzata a documentare la raggiunta agibilità dell'edificio nonché a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati;
 - e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti (2);
- 2 bis. Il termine per la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1bis nonché della documentazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2 è stabilito in novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
- 2 ter. Il Comune, in caso di mancato rispetto del termine stabilito al comma 2bis, previa diffida ad adempiere entro un termine comunque non superiore a giorni trenta, applica nei confronti dei soggetti inadempienti le seguenti sanzioni:
- a) relativamente alla documentazione di cui alle lettere b), c), limitatamente al solo consuntivo dei lavori eseguiti, d) ed e) del comma 2, comunica alla Regione il nominativo del direttore dei lavori per la sua pubblicazione nell'elenco previsto dall'art. 13bis, comma 2, della L.R. n. 30/98;
 - b) relativamente al documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1 bis e alle fatture quietanzate di cui al comma 2, lettera c), pronuncia la decadenza dal contributo dei soggetti beneficiari. Non costituisce motivo di decadenza la mancata presentazione, nei termini stabiliti:
 - del documento unico di regolarità contributiva qualora richiesto dal committente allo "Sportello unico" entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e purchè lo stesso venga presentato al Comune, anche per le finalità di cui al comma 2 quater del presente articolo, entro il termine di trenta giorni dal suo rilascio;
 - delle fatture quietanzate in dipendenza di impedimenti oggettivi che dovranno essere debitamente documentati al Comune.
- 2 quater. Gli aventi diritto al contributo possono richiedere al Comune l'erogazione delle rate di contributo successive alla prima anche nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzia irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori. Il Comune chiede allo "Sportello unico" la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e provvede a liquidare agli Enti medesimi le somme dovute avvalendosi del contributo concesso agli aventi diritto. Il Comune all'atto dell'erogazione del contributo detrae dall'importo dello stesso le somme direttamente liquidate allo Sportello. Gli aventi diritto detraggono dall'importo dovuto all'impresa, quello erogato dal Comune allo Sportello, esercitando l'azione di rivalsa qualora abbiano già saldato il loro debito con l'impresa stessa.
- 2 quinquies. Qualora le irregolarità contributive siano riferite soltanto ad alcune delle imprese esecutrici dei lavori, le procedure previste dal comma 2 quater potranno essere attivate nei riguardi delle imprese inadempienti per la sola quota di contributo, da determinarsi a cura del Comune, commisurata alle opere eseguite dalle stesse. In tal caso il direttore dei lavori

dovrà certificare lo stato di avanzamento dei lavori indicando le lavorazioni svolte da ogni singola impresa.

- 2 sexies. L'INPS, l'INAIL e la Cassa edile perseguono le imprese inadempienti ai sensi della normativa vigente in materia. Lo Sportello unico comunica alla Regione l'elenco delle imprese per le quali sono state evidenziate le irregolarità contributive di cui al comma 2 quater.
- 2 septies. Le imprese edili sono obbligate a trasmettere alla Cassa edile della Provincia competente per territorio e, per conoscenza, al Direttore dei lavori la denuncia nominativa dei lavoratori occupati entro il 25° giorno del mese successivo alla scadenza del periodo mensile di paga cui si riferisce. Per le altre imprese detto obbligo si riferisce alla trasmissione del modello DM 10M all'INPS e per conoscenza, al Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori nei successivi dieci giorni, nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'art. 13 bis, comma 1, lett. c) della L.R. n. 30/98, segnala al committente nonché allo Sportello unico il mancato assolvimento, da parte dell'impresa, del predetto obbligo.
- 2 octies. I tecnici che non hanno adempiuto agli obblighi indicati al comma 2 septies e le imprese per le quali sono state evidenziate le irregolarità contributive di cui al comma 2 quater o non abbiano ottemperato a quanto previsto dal comma 2 septies sono inseriti, su denuncia degli enti competenti, rispettivamente negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 bis della L.R. n. 30/98 e agli stessi si applicano le sanzioni previste dal comma 4 dell'art. 13 bis della citata L.R. n. 30/98.

(1) Articolo così sostituito dal punto 2), lett. a6), della D.G.R. del 13.03.2002.n. 270.

(2) Comma così modificato dal punto 2) lett. a), della D.G.R. del 24.03.2004 n. 315.

(3) Ai sensi di quanto disposto con D.G.R. del 24.04.2002, n. 508, per le concessioni contributive rilasciate dopo la pubblicazione dell'elenco delle banche firmatarie della convenzione per l'apertura di c/c bancari dedicati alla ricostruzione post-sismi 1997-2000, di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 508/02, l'erogazione del contributo avverrà, subordinatamente alla stipula da parte degli aventi diritto del contratto di c/c bancario vincolato agli interventi di ricostruzione, secondo le seguenti modalità:

- 40% alla data di comunicazione di inizio lavori;
- 40% alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 40% dell'importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo;
- saldo all'ultimazione dei lavori.

Art. 11

Cumulabilità dei contributi

1. Relativamente alle opere ammesse a finanziamento non è consentita la cumulabilità con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni.
2. Le provvidenze concesse nell'ambito dell'emergenza costituiscono anticipo su quelle previste dalle presenti disposizioni, solo se le opere con esse realizzate siano funzionali al definitivo ripristino degli immobili danneggiati.

Art. 12

Costituzione consorzi e poteri sostitutivi

1. Qualora uno o più proprietari sia irreperibile o inerte o si opponga alla esecuzione degli interventi su un edificio, il Comune può invitare i soggetti interessati a costituirsi in consorzio ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.

2. Nel caso in cui non sia possibile la costituzione del consorzio e gli interventi riguardino edifici con unità immobiliari occupate al momento del sisma da residenti e dichiarate inagibili con ordinanza sindacale, il Comune esercita i poteri sostitutivi con le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.

Art. 13

Vigilanza e controllo

1. Il Comune, qualora negli elaborati progettuali presentati vengano indicati livelli di danneggiamento pari a L4 e L5, dovrà effettuare riscontri in loco prima del rilascio della concessione contributiva, e vigila, per tutti gli interventi su edifici privati oggetto di contributo pubblico, sulla corretta esecuzione dei lavori (1).
2. L'attività di controllo della Provincia, da espletarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30 così come modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 10 aprile 2001, n. 10, sugli interventi di tutti gli edifici privati oggetto di contributo pubblico, si esplica a campione sul 20 per cento dei progetti depositati (2).
3. L'attività di controllo, di carattere amministrativo ed economico, di competenza della Regione si esplica sullo stesso campione di cui al precedente comma 2 e viene svolta dall'Ufficio Temporaneo Ricostruzione interventi dei privati (3).
4. Per consentire le attività di controllo, i direttori dei lavori sono tenuti a trasmettere le comunicazioni di inizio e fine lavori al Comune, alla Provincia e alla Regione.

(1) *Comma così modificato dal punto 9, della D.G.R. del 13.06.2001, n. 698.*

(2) *Comma prima modificato dal punto 4, della D.G.R. del 21.04.1999, n. 550 e successivamente così sostituito dal punto 8 della D.G.R. del 13.06.2001, n. 698.*

(3) *Comma così sostituito dal punto 8, della D.G.R. del 13.06.2001, n. 698.*

Art. 14

Illeciti urbanistici ed abusi edilizi

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi delle presenti disposizioni non sanano eventuali illeciti urbanistici o abusi edilizi.